

STATUTO DELLA

"AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN

SEZIONE DI VENEZIA MESTRE - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore"

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI VENEZIA MESTRE - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore.

Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione è sezione autonoma dell'"AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore", con sede in Roma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8 giugno 1983.

L'associazione ha sede legale nel comune di Venezia, Via Andrea Costa 10 (Mestre).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è retta dal presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi degli articoli 9,10 e 20 o dal Consiglio Direttivo dell'AIPD Nazionale APS - ETS, con propria delibera, nei soli casi in cui:

1. La Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale - APS - ETS;
2. Per gravi irregolarità statutarie ed amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'associazione non ha finalità di lucro, anche indiretto, ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio ed in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale.

In particolare potrà svolgere:

1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo uno, commi uno e due, della legge 8 novembre 2000, numero 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 104, e alla legge 22 giugno 2016, numero 112, e successive modificazioni;
2. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative e di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione contribuisce allo studio della sindrome di Down (trisomia 21), e provvede ad una aggiornata informazione sulla stessa. Agevola l'inserimento e l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale, a tutti livelli, e le persone con sindrome di Down, seguendole nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'associazione si propone, tra l'altro, di:

- a) intervenire per dare ai familiari:
 - il sostegno psicologico, fin dalla prima fase, più critica, per l'accettazione della sindrome di Down;
 - le informazioni estese e corrette, gli appoggi pratici, le occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
- b) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;
- c) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;
- d) promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati a rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme Vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;
- e) raccogliere, per un'ampia divulgazione il più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di posti studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione per la messa. Del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone con sindrome di Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;
- f) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine grado e per gli operatori socio sanitari;
- g) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down;
- h) offrire agli organi legislativi e di governo dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- i) tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con sindrome di Down ed in genere dei portatori di handicap e dell'infanzia in generale al fine di coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

- j) tutelare la dignità della persona telefonica e gli altri suoi diritti sanciti dalla costituzione italiana e dalla dichiarazione dell'organizzazione sui diritti dei portatori di handicap;
- k) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal consiglio di amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

2. La associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale e strumentale alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie della associazione, nel rispetto dei criteri. La associazione potrà effettuare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta aperti i lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Tali attività, possono essere realizzate anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse propri e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate dagli organi preposti.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
4. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 - SOCI: Categorie

L'Associazione è composta dai Soci:

- a) **ORDINARI:** le persone con sindrome di Down emancipate, genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV° grado e tutori di persone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione ed il perseguimento dello scopo dell'Associazione. Può essere socio ordinario soltanto chi sia anche socio dell'AIPD Nazionale;
- b) **COLLABORATORI:** le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'IPD;
- c) **BENEMERITI:** le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4 - SOCI: Ammissione, recesso, esclusione

Il socio **Ordinario** è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta sia lo Statuto della AIPD sezione di Venezia che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale ed il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite l'AIPD sezione di Venezia che ne curerà l'inoltro.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a socio ordinario, comunica allo stesso la sua ammissione e provvede alla sua iscrizione nel libro dei soci.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il socio può recedere od essere escluso a norma dell'articolo 24 del codice civile. Il socio è tenuto al versamento della quota minima della AIPD sezione di Venezia e dell'AIPD Nazionale entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso in cui il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare; dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato receduto e per essere ammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il socio **Collaboratore** che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del consiglio direttivo dell'AIPD sezione di Venezia, previo versamento di una quota minima annuale, stabilita dall'Assemblea, per i soci collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il socio **Ordinario** e **Collaboratore** quando abbia cessato di appartenere all'associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il socio **Benemerito** è nominato dall'Assemblea. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta presentata al Presidente della associazione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 27;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 6 - VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione legale;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi, e cioè:

- a) Soci ordinari e collaboratori iscritti nel Libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente, prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 20 febbraio o dell'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio;
- b) Soci benemeriti - hanno diritto al voto i soci benemeriti maggiorenni.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C.;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- determina la quota associativa annuale minima per i soci ordinari;
- determina la quota associativa annuale minima per i soci collaboratori;
- nomina i Soci Benemeriti;
- determina il numero di deleghe ammissibili;
- delibera l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- delibera l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

All'Assemblea straordinaria competono:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui. In tal caso, l'Assemblea dovrà altresì deliberare l'Ente del Terzo Settore al quale devolvere l'eventuale patrimonio residuo, in rispetto della normativa vigente.

ART. 10 - VALIDITA' ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea, e non potrà comunque essere superiore a 3 ovvero a 5 se il numero dei soci complessivo superiore a 500. L'Assemblea non può deliberare l'assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo socio rappresenti più del 20% dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

ART. 11 - ASSEMBLEA CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dall'Organo di Controllo o da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto (determinato ai sensi dell'articolo 8) entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

ART. 12 - ASSEMBLEA UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei soci viene presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un notaio. Il presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del presidente, dei consiglieri, dell'organo di controllo e del revisore o su altro argomento di sua competenza.

ART. 13 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio di amministrazione non hanno diritto al voto. L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa dei libri di votare per appello nominale od a schede segrete. Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati articolo 21 codice civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea o dal notaio; tutti i verbali devono essere iscritti nell'apposito libro.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci il consiglio direttivo sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria. Il presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi di giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado. Il presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del consiglio direttivo, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al consiglio direttivo stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'applicazione o l'abbiano modificata, in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica. Il presidente, o per delega un membro del consiglio direttivo, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del comitato consultivo nazionale, organo di collegamento tra le sezioni e il consiglio direttivo nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello statuto e del regolamento delle sezioni, del programma dell'attività e dell'analisi delle risorse. Il presidente si impegna rispettare nella propria sezione l'applicazione del regolamento delle sezioni. In caso di dimissioni del presidente lo sostituisce il vice presidente che convoca un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da non meno di quattro e non più di otto altre persone, anche non soci, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio Direttivo dovrà comunque essere costituita da Soci.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili senza limitazioni di numero di mandati e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo stesso (ai sensi della L. 266/91).

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari. Per questo caso, e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi, o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dall'Organo di controllo, abbia ricostituito il Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente, o in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'associazione, da spedire a ciascun componente del consiglio direttivo ed ai componenti dell'organo di controllo almeno 10 giorni prima dell'adunanza o, nel caso contenta, mediante telegramma da spedire almeno 48 ore prima dell'adunanza. Il consiglio direttivo può essere convocato anche

telefonicamente con l'accordo di tutti i consiglieri almeno 48 ore prima dell'adunanza. Il consiglio Deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre consiglieri o l'organo di controllo; decorsi inutilmente 10 giorni da tale richiesta, il consiglio viene convocato dall'organo di controllo.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del consiglio direttivo sono validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano. In caso di parità è determinante il voto del presidente della riunione. Le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

Il consiglio direttivo a tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, eccettuati quelli che la legge e il presente statuto mi servono inderogabilmente all'Assemblea dei soci. Il consiglio direttivo nomina un vice presidente e sostituisce il precedente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni. Può anche attribuire a uno o più suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'associazione. Il consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento. Il consiglio direttivo può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenti perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'associazione.

Il consiglio può stipulare, seguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione. Il consiglio direttivo delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei soci e sulla proposta dell'Assemblea dei soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dei propri soci per le attività prestate.

ART. 19 - BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso di esercizio di attività diverse da quelle principali, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nei documenti di bilancio ai sensi di legge. Il bilancio deve essere depositato presso la sede legale, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il consiglio direttivo delibera, con il parere favorevole dell'organo di controllo, il regolamento amministrativo contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento di servizi di cassa, quest'ultimo affidato al tesoriere, se nominato dal consiglio direttivo anche al di fuori dei suoi componenti o ad una banca, designata dal consiglio direttivo medesimo.

Il consiglio direttivo delibera, con il parere favorevole dell'organo di controllo, il regolamento amministrativo contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento di servizi di cassa, quest'ultimo affidato al tesoriere, se nominato dal consiglio direttivo anche al di fuori dei suoi componenti o ad una banca, designata dal consiglio direttivo medesimo.

ART. 20 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, composto da tre persone anche non soci, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, ovvero dall'Assemblea dei soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e negli Albi Professionali dei dottori commercialisti che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio Direttivo. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c..

Dura in carica un triennio e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine Assembleari; presta la sua attività gratuitamente ed è rieleggibile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Quando uno dei membri viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a sostituirlo, permanendo lo stesso in regime di prorogatio, ferma la scadenza dell'Organo di controllo stabilito nel presente articolo.

ART. 22 - REVISIONE LEGALE

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro. La revisione legale può essere affidata all'Organo di controllo qualora i suoi componenti abbiano i requisiti necessari.

Il revisore legale, ovvero l'Organo di controllo se affidatario della revisione legale, esercita l'attività di controllo contabile secondo la normativa specifica.

ART. 23 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di enti locali, di privati, italiani ed esteri;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non possano essere alienati.

ART. 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.